



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370/0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

IMU

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)



**VADEMECUM CON LE INFORMAZIONI
NECESSARIE PER LA DETERMINAZIONE
DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2013
ACCONTO**

AVVERTENZA

Le informazioni presenti su questo opuscolo si basano, oltre che sulle norme vigenti, sul decreto legge n. 54/2013 in vigore dal 22 maggio 2013.

Le informazioni di seguito riportate si riferiscono principalmente al versamento dell'acconto dell'IMU per l'anno 2013.

SPORTELLO IMU

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio tributi negli orari e al numero sotto riportato.

UFFICIO TRIBUTI

Via Roma n. 2

21051 ARCISATE (VA)

TELEFONO: 0332 470124 int. 3

FAX: 0332 474396

E-MAIL: tributi@comunearcisate.va.it

Giorno	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Mattino	10:00 12:30	10:00 12:30	10:00 12:30	10:00 12:30	10:00 12:30	09:00 12:00
Pomeriggio		16:00 18:00				

CALCOLO ON-LINE

E' possibile effettuare il calcolo on-line e stampare il relativo modello F24 dalla pagina "Area tributi e risorse" del sito internet comunale visionabile all'indirizzo www.comunearcisate.va.it.

ISTRUZIONI

CHI PAGA

L'art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce che sono tenuti a versare l'IMU:

- I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
- Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Il decreto legge n. 54/2013 in vigore dal 22/05/2013 sospende, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie:

- **abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1; A8 e A9;**
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;**
- **terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13 commi 4,5 e 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalle Legge n. 214 e successive modificazioni.**

PER QUALI IMMOBILI SI PAGA

L'I.M.U. deve essere versata nel momento in cui si possiedono:

- **FABBRICATI** (escluse le categorie sopra esposte) oppure,
- **AREE FABBRICABILI.**

Il **FABBRICATO** è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;

Il **FABBRICATO** di **NUOVA COSTRUZIONE** è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

L'AREA FABBRICABILE è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Nel caso in cui l'area fabbricabile fosse posseduta da un AGRICOLTORE essa è considerata come non fabbricabile in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- L'area deve essere condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro);
- Sull'area deve persistere l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- Il contribuente può richiedere il certificato di destinazione urbanistica che attesta l'edificabilità di un'area.

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi del'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 l'ABITAZIONE PRINCIPALE è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

(Se il contribuente dimora e risiede in una casa composta da più di una unità immobiliari, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione: per l'unità considerata come abitazione principale- con esclusione delle categorie A1;A8 e A9 – il versamento dell'acconto è sospeso; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati).

Per poter considerare un immobile quale abitazione principale occorrono quindi i seguenti due requisiti:

- la residenza anagrafica e,
- la dimora abituale nell'immobile.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Se quindi, ed a titolo esemplificativo, marito e moglie possedessero nel territorio comunale due immobili e questi due immobili divenissero residenza anagrafica (e dimora abituale) dei due soggetti passivi, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ovvero la sospensione del versamento dell'acconto) spetterebbero solo ad uno dei due (con la conseguenza che, per uno dei due immobili, occorrerà versare l'I.M.U. ad aliquota ordinaria e senza detrazione).

Per PERTINENZE dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Rispetto quindi alla disciplina I.C.I. viene limitata la possibilità di assoggettare le pertinenze al regime di imposta dell'abitazione principale.

Conseguentemente, potranno essere considerate pertinenze:

- un solo magazzino o locale di deposito (C/2);
- un solo box (C/6);
- un solo solaio (C/7).

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Art. 4 del Regolamento del Comune di Arcisate per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria).

IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI

L'art. 13, comma 3, del d.l. 201/2011, come successivamente modificato dal d.l. 16/2012, stabilisce che per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004) ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

Nel secondo caso, il legislatore stabilisce che il requisito dell'inagibilità/inabilità possa essere integrato a mezzo di accertamento dell'ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione).

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione

sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

IMMOBILI ESENTI

Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011 non è dovuto alcune versamento IMU per le seguenti tipologie di immobile:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione esclusiva ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13 comma 8 del DL 201 del 2011, fermo restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del DPR n. 670 del 1972, e successive modificazioni.

Fino all'emanazione di ulteriori disposizioni regolamentari del Comune di Arcisate gli immobili, posseduti dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non destinati in via esclusiva ai compiti istituzionali sono da intendersi soggetti alla tassazione con l'aliquota prevista per gli altri fabbricati. Qualora l'unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE

Il metodo di determinazione della base imponibile presenta molte analogie con quanto previsto dal previgente regime I.C.I.

Ecco un prospetto riassuntivo dei moltiplicatori dell'Imposta Municipale propria, che vanno applicati alle rendite catastali dal 2012, in relazione a ciascuna tipologia di immobile. Ad essi va aggiunta la rivalutazione del 5% delle stesse rendite, disposta dal 1° gennaio 1997 dall'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

FABBRICATI

Categoria	Descrizione	Base imponibile
A/1	Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.	Rendita per 160
A/2	Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.	Rendita per 160
A/3	Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.	Rendita per 160
A/4	Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.	Rendita per 160
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.	Rendita per 160
A/6	Abitazioni di tipo rurale.	Rendita per 160
A/7	Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.	Rendita per 160
A/8	Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di	Rendita per 160

	pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.	
A/9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.	Rendita per 160
A/10	Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale.	Rendita per 80
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc..	Rendita per 160
B/1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.	Rendita per 140
B/2	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro).	Rendita per 140
B/3	Prigioni e riformatori.	Rendita per 140
B/4	Uffici pubblici.	Rendita per 140
B/5	Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.	Rendita per 140
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso ordinario della stessa.	Rendita per 140
B/7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto.	Rendita per 140
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate.	Rendita per 140
C/1	Negozi e botteghe.	Rendita per 55
C/2	Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma).	Rendita per 160
C/3	Laboratori per arti e mestieri.	Rendita per 140
C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro).	Rendita per 140
C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro).	Rendita per 140
C/6	Box o posti auto pertinenziali.	Rendita per 160
C/7	Tettoie chiuse od aperte.	Rendita per 160
D/1	Opifici.	Rendita per 65
D/2	Alberghi, pensioni e residences (con fine di lucro).	Rendita per 65
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi).	Rendita per 65
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro).	Rendita per 65
D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro).	Rendita per 80
D/6	Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fine di	Rendita per 65

	lucro).	
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.	Rendita per 65
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.	Rendita per 65
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.	Rendita per 65
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.	Rendita per 65
D/11	Scuole e laboratori scientifici privati.	Rendita per 65
D/12	Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari.	Rendita per 65

AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Fino all'emanazione di successive disposizioni regolamentari si ritengono validi i valori stabiliti ai fini ici come parametro di riferimento della congruità ai fini della fase di accertamento

VALORI AREE FABBRICABILI DALL' ANNO 2010 AI FINI I.C.I.

ambito territoriale del P.G.T.			Valore al mq. di riferimento ICI		
Sigla ambito	Descrizione ambito territoriale	Indice	Arcisate	Brenno U.	Velmaio
T1	della città storica	pari all'esistente	0,00	0,00	0,00
T1	della città storica (oggetto di specifica previsione art.33 co.4° PdR)	mc. 2.000,00	210,00	0,00	0,00
T2	della città contemporanea consolidata	1,00 mq/mq (territoriale)	210,00	0,00	0,00
T3	della città contemporanea in trasformazione	0,35 mq/mq (territoriale)	105,00	105,00	82,00
T4	della città verde	0,35 mq/mq (territoriale)	77,00	77,00	54,00
T5	del territorio naturale (boscate-agricole-non sottoposte a trasformazione)	secondo la L.G.T.	0,00	0,00	0,00
AMF1	per attività secondarie e terziarie	1,00 mq/mq (territoriale)	105,00	0,00	0,00
AMF2	per attività secondarie e terziarie in ambito urbano	pari all'esistente	0,00	0,00	0,00
AMF3	per medie e grandi strutture di vendita	0,80 mq/mq (territoriale)	114,00	114,00	0,00

AMF4	per impianti tecnologici	==	0,00	0,00	0,00
AMF 5	per impianti di distribuzione carburanti e autolavaggi	==	0,00	0,00	0,00
AMF6	per servizio alle attività agricole e zootecniche	==	0,00	0,00	0,00
AMF7	per attività estrattive	==	0,00	0,00	0,00
AMF7 (O)	per attività estrattive	mq. 500,00	0,00	0,00	0,00
AMF8	per attività di movimentazione terra	==	0,00	0,00	0,00
AMF9	per attività ricettive e ristorazione	pari all'esistente con aumento del 30%	0,00	0,00	0,00
AMF10	per attività ricettive e per il tempo libero	pari all'esistente con aumento del 20%	0,00	0,00	0,00
AMF11	per cimiteri e aree di rispetto cimiteriale	==	0,00	0,00	0,00
AT1	area di trasformazione ex s.s. 344 nord (per aree libere)	0,35 mq/mq (equo)	70,00	0,00	0,00
AT2	area di trasformazione ex Lagozza nord (per aree libere)	0,35 mq/mq (equo)	70,00	0,00	0,00
PT1	per aree di perequazione territ.1 (fino a perequazione intervenuta)	0,25	18,00	0,00	0,00
AT4	area di trasformazione Brenno Useria sud	0,01 mq/mq a fini agricoli	0,00	0,00	0,00
AT5	Area di trasformazione Dovese ovest	0,35 mq/mq (equo)	77,00	0,00	0,00
AT6	area di trasformazione Dovese centro	0,35 mq/mq (equo)	77,00	0,00	0,00
AT7	area di trasformazione zona industriale	0,35 mq/mq (equo)	70,00	0,00	0,00
PT2	area di perequazione territ.2 (fino a perequazione intervenuta)	0,25 mq/mq	0,00	18,00	0,00
AT8	area di trasformazione Via Roma	mq. 4.400,00	183,00	0,00	0,00
ambito territoriale del P.G.T.			Coefficiente di abbattimento valore		
Sigla ambito	Descrizione ambito territoriale	Previsione	Arcisate	Brenno U.	Velmaio
SU1	aree ricadenti in stato di urbanizzazione insufficiente	P.A./P.I.I.	40%	40%	40%
SU2	aree ricadenti in stato di urbanizzazione carente	PdC convenzionato/ atto d'obbligo	25%	25%	25%
PdS	aree disciplinate dal piano dei servizi	cessione	60%	60%	60%

RENDITA CATASTALE

Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell'Agenzia del territorio un apposito servizio.

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

- il proprio codice fiscale

- gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
- la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

L'ALIQUTA

Il Comune di Arcisate ha approvato le seguenti aliquote di imposta per l'anno 2013:

Tipologia	Aliquota
Aliquota per abitazione principale e pertinenze (A1; A8 e A9) con detrazione d'imposta pari ad € 200,00	0,50%
Aliquota di base	0,86%

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. (art. 4 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria).

CONIUGI SEPARATI

L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Pertanto, per l'assegnatario, si tratta di abitazione principale anche se l'immobile è interamente di proprietà dell'altro coniuge.

I MESI E LE QUOTE DI POSSESSO

Come per l'I.C.I. anche per l'I.M.U. l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Esempi:

Se il contribuente ha posseduto nel 2012 un immobile per soli 6 mesi l'importo dovuto andrà calcolato in ragione di 6/12, ovvero al 50%.

Se il contribuente ha posseduto un immobile al 50% con un altro contribuente (anche questo quindi titolare al 50%) e tale possesso si è protratto per soli sei mesi nel corso dell'anno l'importo dovuto andrà calcolato in ragione di 6/12, ovvero al 50%.

QUANDO E COME SI PAGA

I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'acconto dell'imposta per l'anno in corso **entro il 17 giugno 2013.**

L'unica modalità di versamento ammessa per corrispondere l'acconto è tramite il modello di pagamento F24.

Il primo versamento verrà calcolato nella misura del 50% dell'imposta complessivamente dovuta prendendo a riferimento le aliquote/detrazione deliberate dal Comune di Arcisate.

Si evidenzia che:

- per gli immobili non oggetto di sospensione, con esclusione degli immobili accatastati nella categoria D, l'imposta deve essere versata interamente al Comune;
- per gli immobili accatastati nella categoria D il tributo è dovuto interamente allo Stato tranne che per la quota di incremento rispetto all'aliquota ordinaria che è dovuta al Comune (quota a favore dello Stato 0,76% e quota a favore del Comune 0,1 %)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i seguenti "codici tributo" da utilizzare per il versamento dell'IMU :

Tipo di immobili	Codice comunale	Codice Stato
IMU su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU per le aree fabbricabili	3916	
IMU per gli altri fabbricati	3918	
IMU immobili ad uso produttivo categoria D		3925
IMU immobili ad uso produttivo categoria D - incremento comunale	3930	
IMU Interessi da accertamento	3923	
IMU sanzioni da accertamento	3924	

LA DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi dell'Imposta Municipale Unica devono presentare la dichiarazione di possesso o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU:

- **Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**

Tale dichiarazione deve avvenire utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.